



COMUNE DI SAN PIER NICETO
(Città Metropolitana di Messina)
L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

PARERE 13 DEL 05.07.2023

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 e piano assunzionale 2023/2025

Il Revisore dei Conti del comune di San Pier Niceto (ME), nominato con delibera di C.C. n. 3 del 26 Febbraio 2021.

Premesso che

l'Ente, con nota del 05.07.2023, ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione di G.M. n. 39 del 31.05.2023, avente ad oggetto: *“Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 e piano assunzionale 2023/2025”*;

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27 giugno 2023 relativa a *“Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2022- conto economico patrimoniale ed allegati”*;

vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 20.10.2022 riguardante *“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati”* ai sensi dell'art. 174 comma 1 del D.Lgs. 267/2000”;

VISTO

che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte degli Enti Locali territoriali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (G.U. Serie generale n. 97 del 26/04/2023);

Per la proposta GM. N. 39 visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Carmelo Caravello, in data 31/05/2023;

Per la proposta GM. N. 39 visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Carmelo Caravello, in data 31/05/2023;

Dato atto che

- l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (già patto di stabilità interno) per l'anno 2022;
- l'Ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del vincolo del pareggio di bilancio;
- è stata assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- L'ente, poiché supera la soglia di ammissibilità prevista dalla norma, in quanto il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato è superiore al parametro di cui alla tabella 1, e , quindi, essendo "*non virtuoso*", potrà effettuare assunzioni solo facendo ricorso al regime derogatorio della norma esclusivamente e per l'arco temporale 2020/2025 attraverso l'utilizzo delle eventuali capacità assunzionali residue formatesi nei cinque anni antecedenti al 2020, attuando, però, "un percorso di graduale riduzione annuale (del rapporto), in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti:

Richiamate

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;
- la nota della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, datata 05.11.2018, prot. 16042, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 131/2020/PAR del 27.10.2020 secondo cui: "*....la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore -soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma gli impone di attuare un <<percorso di graduale riduzione annuale>> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti. In questo senso, l'art.6, comma1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro....*";
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Campania n. 97/2020/PAR del 16.07.2020;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 74/2020/PAR del 28.05.2020;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 134/2020/PAR del 07.10.2020;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 111/2020/PAR del 23.07.2020;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n.

61/2020/PAR del 22.07.2020;

Rilevato che come, infra, si legge nella proposta n. 111/2021:

Verificato e dato atto:

- che il comune ha effettuato la ricognizione di cui all'art. 33 del d. lgs. 165/2001 e non ha accertato eccedenze o esuberi di personale, come risulta dalle comunicazioni acquisite dalle varie Posizioni Organizzative”;

Atteso che

- la media del tetto di spesa del personale, di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è pari ad euro 1.313.369,69 (al lordo delle componenti escluse).
- la spesa del personale, ad avvenuta approvazione del provvedimento in essere, sarà nella seguente previsione al netto dell'Irap e risulta essere invariata rispetto alla proposta 56/2021:

2023	2024	2025
€ 1.150.974,51	€ 1.157.852,79	€ 1.113.771,73

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

fa presente che

- la relazione delle Performance 2023 è stata approvata con delibera di G.M. n. 88/2022 del 15/11/2022;
- il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023 – art. 48 del D.LGS. è stato approvato con delibera di GM n. 11 il 27/01/2021;
- l'Ente ha provveduto ad approvare il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2020;
- Come attestato dal Ragioniere del Comune di San Pier Niceto, l'Ente non è tenuto ad effettuare assunzioni di categorie protette di cui alla legge 68 del 1999;

Il Revisore dei Conti effettuati i controlli formali e sostanziali, accertato che il Comune di San Pier Niceto è parametrato come ente “non virtuoso”, prosegue ad esaminare il “percorso di graduale rientro sulla sostenibilità della spesa del Personale e la riconduzione al parametro del 31% mediante il <<percorso di graduale riduzione annuale>> in modo da riportare (entro il 2025) il rapporto entro il valore soglia.

Il PTFP presentato dal Comune di San Pier Niceto rappresenta questi rapporti:

- Previsione di spesa personale 2023 al netto dell'IRAP € 1.150.974,51 - Incidenza spesa del personale/entrate correnti 41,38% (Valore sopra il limite di cui alla tabella 3. D.M.);
- Previsione di spesa personale 2024 al netto dell'IRAP € 1.157.852,79 - Incidenza spesa del personale/entrate correnti 34,62% (Valore sopra il limite di cui alla tabella 3. D.M.);
- Previsione di spesa personale 2025 al netto dell'IRAP € 1.113.771,73 - Incidenza spesa del personale/entrate correnti 32,96% (Valore sopra il limite di cui alla tabella 3. D.M.);

il Revisore al fine di verificare il rispetto del “percorso di graduale riduzione annuale” verifica la tabella allegata alla proposta e riscontra il raggiungimento del parametro dato dalla percentuale del 29,94% sul rapporto Spese/Entrate nell'anno 2026:

Come stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 131/2020,” gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere”;

Accerta che il PTFP 2023/2026 come presentato sia “improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa” di personale, come prevede l'art. 19, comma 8, della l. 448/2001, che richiama l'art. 39, comma 19 della L.449/1997; principio poi declinato, ai sensi dell'art. 6 e 6-ter del d.lgs 165/2001, come modificati dal d.lgs 75/2017, in quello della “neutralità finanziaria del PTFP” (cfr. Linee guida FP);

Esprime

Parere favorevole sulla Proposta di Deliberazione G.M. n. 39/2023 Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 e piano assunzionale 2023/2025 del 31.05.2023, fatti salvi i rilievi circa il raggiungimento del valore soglia per l'anno 2025.

Invita l'Ente

- ad attenzionare la previsione dettata dal D.L 34/2019, in particolare dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno si evince che i comuni non virtuosi: “possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa

- di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento”. Solo nell'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio, fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo);
- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse.

Rammenta

- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

F.to
Salvatore Russo

